



**DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI  
LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA**  
**D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201**  
(GU n. 304 del 30 dicembre 2022)

**NOTA DI LETTURA**

**PREMESSA**

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 20, recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022.

Il provvedimento, **entrato in vigore il 31 dicembre 2022**, è attuativo della delega di cui all’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

L’intervento sui servizi pubblici locali, si ricorda, costituisce un elemento di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (*milestone* da attuare entro il 31 dicembre 2022).

Nella consapevolezza di tale scadenza l’ANCI è quindi intervenuta, segnalando da subito le criticità delle prime bozze dello schema di decreto in questione, sia attraverso una interlocuzione con il precedente Governo sia con proposte di modifica al testo in seno alla Conferenza Unificata di dicembre u.s.

In esito al confronto, nella succitata sede, l’intervento dell’Associazione, pur nel rispetto del quadro degli impegni assunti a livello comunitario, ha consentito di apportare alcuni importanti correttivi in favore dei Comuni, fra cui:

- semplificazione dei numerosi adempimenti prima previsti per le amministrazioni locali che, rispetto alla versione approvata dal CdM, sono stati significativamente ridotti
- esclusione dalla ricognizione periodica sugli affidamenti dei SPL, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, favorendo così l’opportuna semplificazione per i piccoli Comuni che non devono compiere tale adempimento
- eliminazione della inutile duplicazione di due piani economico finanziari (PEF) asseverati, restando la previsione di un solo PEF nel caso di affidamento *in house*
- conferma dell’*in house* fra le opzioni organizzative possibili, pur con le specifiche previste dal legislatore
- revisione regionale degli ambiti o bacini ottimali territoriali dei SPL a rete, prevista esclusivamente quale incentivo all’aggregazione, anche su base volontaria
- espressa previsione della salvaguardia delle gestioni in economia ammesse dalla normativa settoriale sul servizio idrico

Il provvedimento, nel merito, detta quindi una nuova disciplina quadro sui SPL a rilevanza economica agendo su:

- organizzazione delle funzioni (possibilità per le Regioni, di rivedere gli ATO per i servizi pubblici locali a rete)
- modalità di istituzione e organizzazione dei servizi (scelta di istituzione di un servizio pubblico locale consentita solo dopo verificata impossibilità di un regime di concorrenza nel mercato)

- forma di gestione (prevede gara, società miste, *in house* sopra soglia con specifiche motivazioni e, aziende speciali solo per servizi non a rete)
- modalità di affidamento (ricorso alla concessione di servizi piuttosto che all'appalto, ove possibile rispetto alle caratteristiche del servizio).
- rapporti tra enti affidanti e soggetti affidatari (affidamento proporzionato al recupero investimenti, per *in house* non a rete limite a 5 anni; struttura del contratto di servizio; tariffe che assicurano equilibrio riducendo i costi per la collettività e promozione e sostegno alla tutela utenti)
- norme abrogate

Il decreto dispone inoltre alcune specifiche per il TPL, l'idrico, le farmacie e per i rifiuti. E' invece esclusa l'applicazione del provvedimento al servizio di distribuzione del gas naturale.

Si riporta, di seguito, una nota preliminare sulle norme specifiche contenute nel decreto legislativo.

#### ✓ **Oggetto (Art.1)**

Definisce l'oggetto del decreto, ossia la **disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale**.

#### ✓ **Definizioni (Art. 2)**

Contiene le definizioni dei termini in uso, desumendole dalla normativa italiana ed europea.

#### ✓ **Principi generali del servizio pubblico locale (Art. 3)**

Riporta i principi generali a cui deve conformarsi un servizio pubblico locale. In particolare, si stabilisce che la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

#### ✓ **Ambito di applicazione e normative di settore (Art. 4)**

Stabilisce l'ambito di applicazione, prevedendo che le disposizioni del decreto integrano le normative di settore e che, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo i casi in cui siano previste specifiche norme di salvaguardia della disciplina del settore, come già citato, inerenti il trasporto pubblico locale (art. 32), per il servizio idrico e la gestione dei rifiuti (art. 33), per le farmacie comunali (art. 34). I servizi di distribuzione dell'energia elettrica e il gas naturale (art. 35), ed i trasporti a fune (art. 36) sono esclusi dall'applicazione.

#### ✓ **Meccanismi di incentivazione delle aggregazioni (Art. 5)**

Introduce meccanismi di incentivazione delle aggregazioni. Ferme restando le disposizioni regionali e le disposizioni del Testo unico degli Enti Locali, si prevede che **nelle città metropolitane, per potenziare la gestione integrata sul territorio dei servizi pubblici locali, il comune capoluogo può essere delegato dai comuni ricompresi nella città metropolitana ad esercitare le funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali**. Si stabilisce, inoltre, che le Regioni possono riorganizzare gli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza con il coinvolgimento degli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza Unificata, entro il 14 febbraio 2023, sono stabilite le misure incentivanti in favore degli

enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e aggregazioni di cui alle due precedenti disposizioni.

Vengono poste in capo alle province mere funzioni di supporto tecnico amministrativo e di coordinamento, su richiesta degli enti locali interessati, anche per le loro forme associative, in relazione ai provvedimenti e alle attività nella materia disciplinata dal decreto.

Infine, si stabilisce che, al fine di contribuire alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presenta alle Camere una periodica relazione semestrale sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore, per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell'ambito.

✓ **Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconfiribilità (art. 6)**

Stabilisce l'esercizio separato tra funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici locali. Viene specificato che il principio si applica a livello locale e non riguarda tutti i servizi pubblici locali ma esclusivamente quelli a rete. In attuazione del principio di separazione tra regolazione e gestione, vengono individuate due cause di incompatibilità.

La prima (comma 2) vieta agli enti di governo dell'ambito e alle autorità di regolazione di partecipare, direttamente o indirettamente, a soggetti incaricati della gestione del servizio. Viene specificato che non sono considerate partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito.

La seconda prevede che le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell'ente locale ed i loro dirigenti e dipendenti preposti alle funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione ed al suo affidamento (comma 3).

**Si stabilisce, inoltre, che non possono essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio a:**

a) componenti di organi di indirizzo politico dell'ente competente all'organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;

b) componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;

c) consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio.

**In relazione agli affidamenti in essere alla data del 31.12.2022, gli enti di Governo e le autorità di regolazione si adeguano entro dodici mesi dalla termine su indicato.**

✓ **Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete (Art. 7)**

Disciplina le **competenze delle autorità di regolazione in materia di servizi pubblici locali a rete**. Si prevede che, nei rispettivi ambiti di competenza, le autorità di regolazione individuino i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, nonché gli schemi di bandi di gara e di contratti tipo. Si prevede, infine, la possibilità per gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito di richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

✓ **Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete (Art. 8)**

Stabilisce che **per i servizi pubblici locali non a rete**, per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7 siano predisposti dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede inoltre che, sulla base di

tali atti e indicatori e nel rispetto di quanto previsto dal decreto in esame, gli enti locali, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale dovranno a loro volta conformarsi a quanto previsto dal regolamento o atto generale adottato dal competente ente locale.

✓ **Misure di coordinamento con regioni ed enti locali (Art. 9)**

Prevede che **gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali.**

Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata, al fine di favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale e sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività.

✓ **Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà (Art. 10)**

Prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti, oltre ad assicurare la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale, ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità, favoriscano - in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni - **l'istituzione di servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge**, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

I suddetti servizi sono istituiti all'esito di apposita istruttoria, avviata anche su istanza di cittadini e imprese, da cui risulti, che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

✓ **Promozione e sostegno degli utenti (Art. 11)**

Stabilisce che nel caso in cui non risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico ulteriore rispetto a quelli già previsti dalla legge, l'ente locale possa comunque promuovere iniziative per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti, ferma restando la libertà di impresa degli operatori.

✓ **Obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato (Art. 12)**

Dispone che gli enti locali, nel caso in cui si proceda all'istituzione di un servizio di interesse economico generale, di cui all'art. 10, verifichino la possibilità di assicurare tale servizio attraverso l'imposizione di obblighi di servizio a uno o più operatori, senza limitare il numero di soggetti abilitato a svolgere il servizio.

✓ **Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali o esclusivi (Art. 13)**

Consente l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi solo in conformità con il diritto dell'Unione europea e se indispensabile, in assenza di misure alternative meno restrittive della libertà d'impresa, all'adempimento della funzione affidata al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica.

✓ **Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (Art. 14)**

Individua le **diverse forme di gestione del servizio pubblico tra cui l'ente competente può scegliere**, quali:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società in house;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali.

Per la disciplina delle prime tre forme di affidamento previste, la disposizione rinvia, rispettivamente, ai successivi articoli 15, 16 e 17 del decreto.

Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto di numerosi elementi su cui fondare una adeguata motivazione.

Prima dell'avvio della procedura di affidamento, l'ente locale redige una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni della forma di affidamento prescelta.

Nei servizi pubblici a rete, gli enti integrano la suddetta relazione allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari. Si vieta ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.

#### ✓ **Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica (Art. 15)**

Stabilisce che, nel caso di **affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica**, quando possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, sia favorito il ricorso a concessioni di servizi rispetto al modello dell'appalto di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

#### ✓ **Affidamento a società mista (Art. 16)**

Disciplina l'ipotesi di affidamento del servizio a società a partecipazione mista pubblico privata, richiamando in proposito l'applicazione delle disposizioni del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (d.lgs175/2016). Inoltre, stabilisce che l'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società di cui sopra, mediante procedura ad evidenza pubblica.

#### ✓ **Affidamento a società In house (Art. 17)**

Disciplina gli affidamenti dei servizi locali di interesse economico generale a società in house, richiamando la disciplina in materia di società partecipate (d.lgs175/2016). In caso di affidamento *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato.

Tale previsione intende dare attuazione al principio di delega di cui all'articolo 8, comma 2, lett. g), della L. 118/2022, che prevede per gli affidamenti c.d. sopra soglia una motivazione qualificata da parte dell'ente locale.

Si dispone che il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione sul sito dell'ANAC della deliberazione (art. 31, comma 2) di affidamento alla società in house.

Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui all'art. 3, è allegato un piano economico finanziario, redatto su base triennale, oltre che per l'intero periodo di affidamento. Esso deve inoltre contenere la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio.

Infine, si prevede l'obbligo per gli enti locali di procedere all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche previste e di dare conto delle ragioni che,

sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

✓ **Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore (Art. 18)**

Stabilisce che, in attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli enti locali possono attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica. Tale scelta deve essere motivata, (nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 3 del decreto) con gli effettivi benefici di tale soluzione rispetto al raggiungimento di obiettivi di universalità, solidarietà ed equilibrio di bilancio. Le disposizioni dell'articolato in questione non si applicano nelle ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a disposizione degli enti del Terzo settore risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi.

✓ **Durata dell'affidamento e indennizzo (Art. 19)**

Prevede che la durata dell'affidamento del servizio non possa andare oltre il periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti, come previsti ed indicati nel contratto di servizio. Nel caso di durata inferiore a tale limite ovvero in caso di cessazione anticipata, è introdotto il diritto ad un indennizzo per il gestore uscente e a carico del subentrante, non superiore al valore contabile degli investimenti non ammortizzati. Nel caso di **affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata del servizio non può essere superiore a 5 anni**, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento delle ragioni che giustificano una durata superiore.

✓ **Tutele sociali (Art. 20)**

Richiama - con riferimento alla disciplina dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale - il criterio, stabilito dal codice dei contratti pubblici, di promozione della stabilità occupazionale del personale già impiegato nell'esecuzione di lavori o servizi oggetto di un nuovo appalto pubblico.

✓ **Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni (Art. 21)**

Prevede l'individuazione, da parte degli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni necessarie per il servizio e ne disciplina la gestione.

✓ **Esecuzione di lavori connessi alla gestione (Art. 22)**

Dispone che **l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione di una rete, degli impianti o di altre dotazioni patrimoniali** sia affidata secondo le modalità previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici sia se la gestione è affidata secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 1 (cioè gara, società mista o società in house) sia con modalità diverse. Nel primo caso è comunque fatta salva la possibilità di realizzarli direttamente nella ipotesi in cui l'affidamento abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete sia l'esecuzione dei lavori e il gestore sia qualificato ai sensi della normativa vigente.

✓ **Regime del subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione anticipata (Art. 23)**

Contiene la disciplina del subentro del nuovo gestore nell'assegnazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in caso di scadenza dell'affidamento o di cessazione anticipata, riconoscendo in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante.

✓ **Contratto di servizio (Art. 24)**

Stabilisce che i rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un **contratto di servizio** che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara. Il contratto assicura, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, nonché il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Vengono inoltre previsti alcuni contenuti obbligatori per tutti i contratti di servizio, nonché ulteriori elementi per i soli contratti relativi ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, in entrambi i casi nel rispetto delle eventuali discipline di settore applicabili. Infine, si dispone che siano allegati al contratto il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi resi su richiesta individuale dell'utente, il programma di esercizio.

#### ✓ **Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori (Art. 25)**

Stabilisce che il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, la pubblica sul proprio sito internet e dà adeguata pubblicità del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento.

#### ✓ **Tariffe (Art. 26)**

Prevede, al comma 1, che – fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le speciali norme di settore - **gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi** in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e tenendo conto della legislazione nazionale ed europea in materia.

In merito al **calcolo della tariffa**, il comma 2 stabilisce specifici criteri:

- a) correlazione tra costi efficienti e ricavi, in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;
- c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, in coerenza con le prevalenti condizioni di mercato.

Il comma 4 dispone che - allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e della efficienza dei servizi - le modalità di aggiornamento delle tariffe devono essere fissate dagli enti affidanti con il metodo denominato "*price-cap*", da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, principalmente sulla base dei seguenti parametri:

- a) tasso di inflazione programmata;
- b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
- c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
- d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

#### ✓ **Vicende del rapporto (Art. 27)**

Stabilisce che le modifiche al rapporto negoziale e al contratto di servizio durante il periodo di efficacia, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto negoziale sono consentite nei limiti e secondo le modalità previste dal diritto dell'Unione europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici.

In caso di ricorso all'affidamento *In house* le modifiche del contratto di servizio devono essere asseverate da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisioni o da revisori legali con le stesse modalità previste per l'asseverazione del piano economico-finanziario dei servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 17, comma 4 del provvedimento.

Viene, in ogni caso, fatto salvo il potere dell'ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio.

#### ✓ **Vigilanza e controlli sulla gestione (Art. 28)**

Pone in capo all'ente locale e agli altri enti competenti, il compito di **esercitare la vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici affidati**, nel rispetto delle spettanze attribuite alle autorità di regolazione e delle discipline di settore.

La vigilanza è effettuata mediante un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

A tal fine, al gestore è imposto l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

I dati di cui sopra possono essere resi pubblici dall'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese.

#### ✓ **Rimedi non giurisdizionali (Art. 29)**

Prevede che, fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, l'utente possa promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-*bis*, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

#### ✓ **Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali (Art. 30)**

Contiene norme relative alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati, i cui risultati confluiscono in una apposita Relazione, aggiornata annualmente.

In particolare, il comma 1 stabilisce l'obbligo per i comuni, o le loro eventuali forme associative, **con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e per le città metropolitane, le province, e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio**, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione costituisce appendice della relazione del sopracitato art. 20 del d.lgs n. 175/2016. **In sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31.12.2023.**

#### ✓ **Trasparenza nei servizi pubblici locali (Art. 31)**

Disciplina gli obblighi di trasparenza posti a carico degli enti locali in relazione agli atti e dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici economici, prevedendo un punto di accesso unico attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL". Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.



✓ **Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale (Art. 32)**

Contiene norme di coordinamento tra la disciplina generale dettata dal decreto legislativo e il settore specifico del TPL.

✓ **Disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico (Art. 33)**

Contiene alcune deroghe inerenti il servizio idrico e quello dei rifiuti.

Ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel PNRR e in relazione **agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto**, consente agli enti di governo dell'ambito e alle autorità di regolazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 del decreto, di **partecipare ai soggetti incaricati della gestione del servizio idrico e della gestione dei rifiuti urbani**.

Inoltre, per consentire l'attuazione di **Piani di ambito in via di definizione**, è disposto che l'articolo 6, comma 2, **si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 30 marzo 2023**. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3.

Inoltre **la gestione in economia o mediante aziende speciali**, in deroga all'articolo 14 *del provvedimento* è consentita in relazione alle gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato conformi alla vigente normativa.

✓ **Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie (Art. 34)**

Contiene disposizioni di coordinamento in materia di **farmacie comunali**, relativamente a profili concernenti le modalità di gestione e i riflessi delle stesse sulle risorse dei comuni. Il comma 2 prevede, per il caso di affidamento della gestione a società *in house* ovvero a capitale misto, l'applicazione tassativa delle previsioni di cui all'articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in tema di trasferimento di risorse e rideterminazione delle dotazioni organiche.

✓ **Disposizioni di coordinamento in materia di servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (Art. 35)**

**Esclude i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale dal campo di applicazione del decreto**. Tali servizi restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea.

✓ **Disposizioni di coordinamento in materia di impianti di trasporti a fune (Art. 36)**

Esclude gli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane dal campo di applicazione del decreto.

✓ **Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento (Art. 37)**

Abroga alcune disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, **confluite nel decreto legislativo o comunque ritenute non più necessarie** rispetto al disegno complessivo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare vengono soppressi, fra gli altri: i) l'articolo 112 (Servizi pubblici locali), 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e 117 (del Tuel; ii) l'articolo 2, commi 28 e 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 inerente la gestione sovracomunale dei servizi e la ridefinizione degli per la gestione degli ATO del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti; iii) l'articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in merito alla relazione degli EGATO sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e sul PEF asseverato; iv) l'articolo 34, commi 20, 21, e 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 in merito alla relazione sull'affidamento del servizio rispetto alle ragioni e sussistenza dei requisiti

previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta ed al periodo transitorio già trascorso per l'adeguamento degli affidamenti ai requisiti europei.

✓ **Clausola di invarianza finanziaria (Art. 38)**

Contiene la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione complessiva delle disposizioni del decreto legislativo in esame, dalle quali non devono derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono, dunque, provvedere agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.